VERBALE DI ACCORDO

In data 3.3.1993, a Roma, si sono incontrati i Rappresentanti del Gruppo STANDA e le OO.SS. Nazionali per dare completa ed organica definizione alle problematiche inerenti i Quadri collocati in CIGS, secondo quanto previsto nell'accordo sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 10.12.1992.

Dichiarazione Azienda

Lo scenario socioeconomico determina per l'Azienda una crescente necessità di ottimizzazione dei processi e l'innalzamento dei livelli di efficacia ed efficienza anche attraverso la revisione di soluzioni organizzative, garantendo un impiego delle risorse umane e delle relative professionalità.
Il processo di riorganizzazione, di cui al piano di ristrutturazione, riorganizzazione e sviluppo del Gruppo STANDA, è principalmente incentrato sullo snellimento delle strutture sulla riduzione dei livelli di controllo gerarchico e sulla flessibilità professionale tendente all'individuazione di strutture ad hoc. Tale evoluzione, stante le sue caratteristiche di flessibilità e le esigenze di tempestività nella realizzazione, comporta particolari criticità relativamente alle figure professionali dei Quadri, tali criticità non sono peraltro dovute ad inadeguatezza professionale, bensì alle difficoltà di coniugare motivazioni ed aspettative professionali specifiche acquisite nel tempo dagli interessati con la necessità di cambiamento aziendale.

Dopo ampia ed approfondita discussione, le parti hanno convenuto quanto segue:

Gli strumenti individuati nell'accordo aziendale nazionale del 21.10.1992, ripreso nell'accordo sottoscritto in sede ministeriale il 10.12.1992, per la gestione di tali problematiche e cioè:
- Art. 24 Legge 223/91;

- CIGS per 24 mesi, per lo sviluppo, riconversione, ristrutturazione con ricollocazione all'interno del Gruppo;
- mobilità interna e di Gruppo

vengono riconfermati nel presente accordo e saranno integrati da ulteriori strumenti che dvranno consentire una adeguata prosecuzione e/o riorientamento delle carriere professionali all'interno ed all'esterno della realtà aziendale. All'esterno, garantendo alle persone interessate il supporto tecnico e professionale per la ricerca di nuove adeguate collocazioni nel mondo del lavoro.

A tal fine si concorda che l'Azienda -a richiesta degli interessati- attiverà, con oneri interamente a suo carico, programmi individuali di outplacement avvalendosi di esperti consulenti.

Mentre, all'interno, i periodi di CIGS verranno utilizzati per realizzare corsi di riqualificazione e riconversione per meglio favorire le ricollocazioni.

I processi di ricollocazione e di collocazione dovranno concretizzarsi con l'ausilio delle OO.SS. competenti per territorio, utilizzando anche l'informazione preventiva relativamente a: progetti di mobilità interna ed esterna rispetto a posizioni da ricoprire, programmi di riconversione e di creazione di nuove figure professionali.

Inoltre, l'azienda conferma che non verrà inserito personale in sostituzione con professionalità equivalente a quella del personale sospeso.

Per quanto riguarda la posizione retributiva dei Quadri collocati in CIGS, si conviene che l'Azienda erogherà un importo Una Tantum lordo corrispondente alla differenza tra il 60% della retribuzione netta comprensiva di 13a e 14a in atto al momento della sottoscrizione del presente accordo e l'integrazione salariale netta CIGS relativa al periodo di sospensione.

Detto importo sarà corrisposto in ragione del periodo effettivo di sospensione con le seguenti modalità:

* 60% dell'importo complessivo previsto all'avvio della sospensione;
* il saldo al termine definitivo del trattamento di CIGS.

In relazione a tale integrazione si definiscono le modalità di calcolo nel seguente modo:

$$\frac{60/\ (\text{retribuzione netta mese} \times 14)}{12} \qquad \text{integrazione CIGS netta mese}$$

* il risultato viene moltiplicato per i mesi di sospensione in CIGS
* il risultato è l'integrazione totale lorda.

Modalità di erogazione:

* 60% all'avvio della CIGS
* 40% al termine della CIGS

in ragione del periodo effettivo della sospensione.

L'importo erogato è al lordo delle ritenute di legge.

Inoltre, con riferimento all'art.1 della Legge 297/1982 ed in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo circa la determinazione del numero degli aventi diritto all'anticipo del TFR, si concorda che al presonale Quadro, sospeso per CIGS, su richiesta dello stesso, potrà essere corrisposto un anticipo del TFR di importo sino al 70% della quota maturata prima della sospensione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milanofiori, 4/3/1993